

Sentenza n. 1653 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 23 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n. 977 del 2003 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Ferrari, Maria Francesca Corradi ed Edoardo Stecconi, presso il terzo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour n.2;

contro

il COMUNE di MACERATA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

del COMANDO POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE di MACERATA, in persona del Comandante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 24.7.2003 n.354, prot. n.16696/2001, con cui il Dirigente della Polizia Municipale di Macerata ha disposto la revoca dell'autorizzazione n.16696/2001 in data 14.7.2001, rilasciata per la installazione di due dissuasori di sosta in prossimità dell'accesso carrabile al garage ubicato in via G. Cucchiari al n.1, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare della deliberazione della Giunta municipale di Macerata 16.1.2002 n.14.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 17 dicembre 2003, n.522;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udito l'avv. Edoardo Steconi per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso merita accoglimento, risultando fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell'art.7 della L. 7 agosto 1990, n.241 dedotte con il primo motivo, in relazione alla mancata comunicazione al ricorrente – destinatario dell'atto impugnato – dell'avvio del procedimento diretto alla revoca dell'autorizzazione per l'installazione di due dissuasori di sosta, in precedenza rilasciata.

2.- L'art.7 della L. 7 agosto 1990, n.241, che pone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ha innestato nell'attività amministrativa un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile, consistente nell'introduzione nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo *ad excludendum*, già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e dell'accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza dell'istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire; tanto comporta che, ai sensi di

detta norma la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione di un atto amministrativo che esplica effetti su precedenti provvedimenti favorevoli ad un soggetto, annullandolo o revocandolo (T.A.R. Toscana, 7 novembre 2000, n. 2216).

Nella fattispecie, non è revocabile in dubbio che il ***, in quanto diretto destinatario di un provvedimento (la revoca della precedente autorizzazione all'installazione dei dissuasori di sosta) che avrebbe inciso negativamente nella sua sfera giuridica, aveva titolo ad essere informato dell'avvio del relativo procedimento, onde essere messo in condizione di parteciparvi e di presentare eventuali osservazioni, in merito all'accertamento ed alla valutazione dei presupposti, sia di fatto che di diritto, sui quali si sarebbe dovuta fondare la determinazione della P.A..

3.- Le formalità garantistiche previste dall'art.7 della L. n.241 del 1990 (comunicazione di avvio del procedimento) sono state invece omesse dall'Amministrazione comunale, senza che fossero ravvisabili, o che comunque siano state esternate, ragioni di urgenza tali da consentire la deroga al relativo obbligo; tanto comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto con esso impugnato, restando assorbite le ulteriori censure con esso dedotte.

4.- Si ravvisano motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.”